

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del parcheggio coperto da adibire ad autorimessa, ubicato al piano interrato del fabbricato realizzato con il finanziamento denominato "Centro Polivalente per la cultura ed il commercio inserito nel Progetto Integrato Territoriale PIT n. 7 BASSO TIRRENO COSENTINO POR Calabria 2000/2006" sul Lungomare di Paola.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 - Oggetto della Concessione

La presente concessione ha per oggetto la gestione di un parcheggio coperto, da ubicare al piano interrato del fabbricato realizzato con il finanziamento denominato "Centro Polivalente per la cultura ed il commercio inserito nel Progetto Integrato Territoriale PIT n. 7 BASSO TIRRENO COSENTINO POR Calabria 2000/2006" sul Lungomare di Paola e del lastrico solaio sovrastante.

La gestione comporta l'uso, la manutenzione ordinaria/straordinaria e la custodia dell'area e dell'immobile, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite in convenzione.

La gestione del parcheggio deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata: ad accrescerne la funzionalità, migliorarne la capacità di attrazione, la sua accessibilità e, nel contempo, per attivare forme di tutela e salvaguardia del medesimo patrimonio pubblico.

Il parcheggio, ubicato in prossimità del Lungomare S. Francesco di Paola e prossimo alla Stazione Ferroviaria di Paola, ha una superficie di circa 2.000 mq.

L'Amministrazione comunale intende coinvolgere soggetti privati, al fine di partecipare alla presentazione di proposte progettuali volte alla fruibilità dell'area e dell'immobile sopraccitati. La suddetta concessione sarà stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n°50/2016, rubricato "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni".

Art. 2 - Contenuti minimi della proposta progettuale

La proposta progettuale dovrà contenere almeno:

1. **Relazione tecnico-descrittiva** relativa al progetto di ristrutturazione e completamento del piano interrato da destinare a parcheggio coperto e della relativa sistemazione dell'estradosso del solaio, che rispetti la normativa vigente in materia sulla base della destinazione d'uso prevista e redatta con formato di stampa A4-A3, per un numero massimo di 20 facciate A4 (10 pagine), ovvero 10 facciate A3 (5 pagine) - inclusi eventuali disegni, grafici, schede tecniche e quant'altro ritenuto utile al fine di meglio valorizzare la propria offerta - nella quale, con riferimento ai criteri 1) 2) 3) 4) dell'offerta tecnica del disciplinare di gara, sono esplicitati dettagliatamente tutti gli interventi progettuali proposti dal Concorrente. Tale documentazione dovrà essere timbrata e firmata anche da tecnico abilitato in ogni pagina.
2. **Un crono programma** dettagliato per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile da effettuare per la durata della concessione;

3. **Un computo metrico, non estimativo, dei lavori** che si intendono realizzare. Tale documentazione dovrà essere timbrata e firmata anche da tecnico abilitato in ogni pagina.
4. **Un piano di gestione dei servizi** del parcheggio anche in termini occupazionali in risposta ai problemi di precarietà lavorativa presenti sul territorio di Paola (CS).

Tutta la documentazione dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Art. 3 - Norme ed oneri a carico del concessionario

Progetto e realizzazione del parcheggio

Il parcheggio dovrà essere realizzato dal concessionario, sulla base di un progetto a norma con le vigenti disposizioni di legge; il progetto dovrà essere conforme alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, alle norme di sicurezza, sanitarie ed ambientali. Inoltre si dovranno prevedere i relativi allacci della rete idrica, fognante e raccolta delle acque bianche alle rispettive linee pubbliche.

Il parcheggio dovrà rispettare la normativa in materia antincendio e prevedere l'indicazione del numero degli stalli nonché la loro relativa rappresentazione grafica. Inoltre bisogna prevedere una fascia di rispetto pedonale, tale da collegare gli stalli con le varie uscite (percorso pedonale). Dovrà essere rappresentata, previo elaborato grafico, la relativa segnaletica (orizzontale, verticale, luminosa ed eventualmente sonora) nonché la segnaletica di sicurezza e relative uscite su opportuno elaborato grafico. Dovrà altresì essere fornita ed installata la segnaletica prevista dal Codice della Strada in vigore per i posti riservati ai disabili, il numero dei posti dovrà essere a norma di legge. In caso di danneggiamenti o modifiche di legge, la segnaletica dovrà essere immediatamente ripristinata e/o sostituita.

Dovranno inoltre essere realizzati i servizi igienici, a disposizione del personale che gestisce il parcheggio e dell'utenza.

La sistemazione esterna dell'estradosso del solaio dovrà necessariamente prevedere interventi mirati a preservare la struttura nel tempo (es. impermeabilizzazione) e interventi mirati alla messa in sicurezza del solaio parte superiore oltre eventuale sistemazione esterna per l'utilizzo dell'area per manifestazioni pubbliche e comunque ad uso pubblico. Le manifestazioni pubbliche, che si intenderanno attuare sull'estradosso del solaio esterno, saranno concordate tra la Ditta che gestisce il parcheggio e l'Amministrazione Comunale. Il Comune per motivate esigenze legate al completamento della struttura potrà escludere dalla concessione l'area sovrastante adibita a lastrico solaio, dandone preavviso di almeno 30 giorni al concessionario. Al termine della concessione, tutte le opere realizzate dal concessionario saranno acquisite al patrimonio comunale, senza diritto a rimborsi e/o indennità. La consegna dei luoghi avverrà previa stesura di apposito verbale da stilare in contraddittorio tra le parti. I locali devono essere consegnati dal concessionario al Comune in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione.

Il Settore Tecnico del Comune provvederà alla verifica periodica di quanto realizzato e nel caso venisse riscontrato un malfunzionamento verrà segnalato al concessionario, che dovrà provvedervi entro 1 giorno dalla richiesta. In caso contrario provvederà il Comune avvalendosi della cauzione.

Gestione del parcheggio

Il concessionario è tenuto alla gestione del servizio per 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.

Nessun compenso sarà riconosciuto per la sosta temporanea dei mezzi di servizio comunali in attività istituzionale.

In ogni caso nessun indennizzo sarà dovuto al gestore a titolo di risarcimento per mancati guadagni.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione del parcheggio de quo, con la precisazione che tutti i costi relativi al completamento/realizzazione delle opere, al fine di rendere fruibile e funzionale il parcheggio, sono a carico del concessionario stesso. È a carico del concessionario anche la messa a norma, completamento/realizzazione, degli impianti del fabbricato: idrico, elettrico (illuminazione generale e di emergenza), messa a terra, antincendio, etc., nonché i relativi consumi.

Il titolare e/o legale rappresentante della Ditta concessionaria dovrà, all'avvio dell'attività, essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie, previste dalle norme in vigore, per l'esercizio della medesima. L'attività della gestione del parcheggio coperto cesserà improrogabilmente alla scadenza della concessione.

Il parcheggio dovrà essere ultimato e dotato di tutte le certificazioni di legge, onde permetterne l'apertura, **entro 2 (due)** mesi dall'aggiudicazione del servizio.

Il concessionario, per la realizzazione, la gestione ed il funzionamento del parcheggio de quo, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:

- ✓ Alle spese relative alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio ed all'acquisto di quanto si renderà necessario, all'ottenimento dei permessi ed altre autorizzazioni necessarie per la legislazione italiana inerenti la realizzazione, il completamento ed il funzionamento del parcheggio coperto, la sistemazione esterna e dell'estradosso del solaio;
- ✓ All'apertura del parcheggio coperto, che si effettuerà tutto l'anno, secondo gli orari stabiliti per l'apertura e la chiusura nel progetto presentato in accordo con l'Amministrazione comunale;
- ✓ Alla pulizia dei servizi igienici realizzati e/o da realizzare nella struttura e mantenimento degli stessi in stato di decoro, ivi compreso il ricarico dei materiali di consumo;
- ✓ Al mantenimento in efficienza della struttura, garantendo anche ottimali condizioni di decoro;
- ✓ A stipulare idonea polizza assicurativa che sollevi l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità e danni verso terzi dall'assolvimento del servizio assunto;
- ✓ All'apertura del parcheggio **entro 2 (due) mesi** dalla concessione, dalla quale decorrono, altresì, tutti gli obblighi contrattuali previsti;
- ✓ A versare idonea cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi assunti con la concessione, pari al 10% del valore della concessione stimato in € 905.000,00;
- ✓ Agli importi dovuti per il consumo di acqua e secondo le tariffe vigenti, agli importi dovuti per il consumo di energia elettrica per l'illuminazione del parcheggio e per il funzionamento degli impianti, nonché eventuali spese telefoniche;
- ✓ Il concessionario ha, altresì, obbligo di assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi ragione dovuti e connessi all'attività;

- ✓ Assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- ✓ Assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- ✓ Rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008, integrato dal D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
- ✓ Obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC), con massimali ed altre caratteristiche da valutarsi sulla base delle diverse tipologie di impianto;
- ✓ Alla gestione e controllo delle aree con personale qualificato alle proprie dipendenze.

Il concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del "Responsabile del parcheggio coperto, dell'area esterna e dell'estradosso", che costituirà pertanto il referente a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

Art. 4 - Canone annuo e penali

Il concessionario per la concessione verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone così distinto:

- Primo anno di attività € 1.900,00;
- Successivi anni € 2.850,00 + (% offerta - 3%) x fatturato annuo incassato;

Tali importi saranno suddivisi in rate trimestrali anticipate, da pagarsi presso la tesoreria dell'Ente entro il giorno cinque (5) del trimestre di competenza, il cui importo è stabilito nel bando di gara. Il mancato o ritardato pagamento del canone, comporterà il pagamento di una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni. Decorso tale termine si procederà alla risoluzione del contratto ed i canoni dovuti e non pagati, unitamente alla penale ed agli interessi di mora, verranno decurtati dal deposito cauzionale. Eventuali diverse modalità di pagamento del canone saranno concordate tra le parti e riportate nel contratto da stipulare.

Art. 5 - Durata della concessione

La concessione della gestione del parcheggio sarà per un periodo congruo all'investimento che il concessionario dovrà attuare al fine di rendere l'opera fruibile e funzionale.

La durata della concessione è stabilita, pertanto, in anni nove, decorrenti dalla data di stipula della concessione. Alla scadenza della contratto è escluso il rinnovo tacito (art.11 comma 4 del "Regolamento per l'affidamento dei beni mobili ed immobili di proprietà del Comune" – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 03.09.2018). E' comunque prevista la possibilità del rinnovo del contratto da parte del Comune, per il medesimo periodo e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. La volontà di rinnovare la concessione, debitamente motivata dovrà comunque essere trasmessa dal concessionario mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso in cui l'Ente eserciti la volontà di non rinnovare il contratto, nei modi e nei termini di cui sopra, e solo nel caso di voler esperire una nuova gara di concessione, il concessionario avrà diritto di prelazione per presentare

una nuova offerta tecnico/economica da sottoporre comunque al giudizio insindacabile dell'Amm.ne comunale.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, che ha la competenza gestionale dell'immobile porrà in essere tutti i necessari controlli, di natura amministrativa e tecnica, in ordine al rispetto delle pattuizioni contrattuali da parte dell'utilizzatore; qualora venissero ravvisati inadempimenti, verrà dato corso alla procedura per la risoluzione del rapporto contrattuale (art.11 comma 3 del "Regolamento per l'affidamento dei beni mobili ed immobili di proprietà del Comune" – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 03.09.2018).

Articolo 6 - Norme generali sulla vigilanza

Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato e/o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata della gestione.

Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura gestita è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

Sarà compito del "Responsabile del parcheggio coperto", di cui al precedente articolo, tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

Articolo 7 - Manutenzione ordinaria

Sono a carico del Concessionario tutti i lavori di manutenzione ordinaria, consistenti (a titolo di esempio) in:

- Interventi di riparazione, sostituzione, fornitura e manutenzione dei necessari arredi, della struttura e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire sicurezza e funzionalità.
- Esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità.
- Gestione manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e di tutto quanto presente nella struttura (attrezzi, arredi, infissi, servizi igienici etc.).
- Pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne al Parcheggio di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque dei locali a disposizione, nonché delle aree esterne e del solaio del parcheggio (estradosso).
- L'igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura e dell'estradosso.

Articolo 8 - Manutenzione Straordinaria

Gli oneri relativi all'esecuzione di riparazioni e/o la sostituzione di componenti di impianti sono a completo carico del concessionario, che ne deve dare comunicazione all'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Amministrazione comunale ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni, imputabili all'omessa o ritardata comunicazione, saranno addebitati all'affidatario.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.

Nel caso di danni gravi verificatisi al fabbricato ed agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

Articolo 9 - Migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo del Parcheggio

La Società concessionaria, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare nell'area, a propria cura e proprie spese, strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia, che rimarranno di proprietà del Comune alla fine della concessione.

Il gestore effettuerà tutti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle attività a proprie spese, presentando una fideiussione a garanzia.

Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione.

Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.

Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti. Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

Articolo 10 - Personale adibito all'impianto

Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Articolo 11 - Polizze assicurative

Il soggetto gestore è tenuto alla stipula di polizze assicurative per il proprio personale, per gli utenti del servizio, per danni a cose, persone, beni immobili e mobili.

Articolo 12 – Sicurezza

Il concessionario dovrà provvedere in particolare alla gestione dell'impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare alla gestione della sicurezza secondo il D.M. 18.03.96 e ss.mm.ii.

Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre ai controlli resi obbligatori dalla normativa, l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni che più riterrà opportune.

Articolo 13 - Modalità di controllo

Il Comune di Paola, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettuerà periodici sopralluoghi e controlli, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture e in particolare:

- a) rispetto delle clausole convenzionali;
- b) pluralismo dell'utenza;
- c) partecipazione degli utenti svantaggiati;
- d) fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini;
- e) tariffe all'utenza.

Articolo 14 – Sospensione

L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la concessione del fabbricato de quo:

- a) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto per il sopravvenire di condizioni

- atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano l'area non agibile;
b) per ragioni di Protezione Civile.

La sospensione sarà comunicata al soggetto gestore con un preavviso in minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.

Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore.

Articolo 15 - Recesso

E' facoltà del concessionario, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione comunale, con un preavviso non inferiore ai tre mesi, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto di concessione.

Articolo 16 - Risoluzione del rapporto concessorio

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere l'atto di concessione a seguito di inadempienze agli obblighi assunti, con particolare riferimento ai casi di inadeguata o insoddisfacente gestione delle attività.

Il rapporto di concessione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:

- ✓ si verifichi l'indisponibilità dell'area, per cause di forza maggiore, destinata a protrarsi per almeno 6 mesi;
- ✓ si verifichino gravi inadempimenti da parte del concessionario;
- ✓ si verifichino gravi inadempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di inadempimento l'Amministrazione comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale richieda l'adempimento di quanto previsto, essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà risolto.

Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile.

Articolo 17 - Stipula della Convenzione

Gli obblighi e gli oneri del presente capitolato saranno regolati da un'apposita convenzione tra le parti, da effettuarsi successivamente all'aggiudicazione della gara con oneri a carico del privato contraente.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto di concessione entro il termine che sarà assegnato dal Comune di Paola (30 giorni).

Prima della stipula del contratto l'affidatario dovrà:

- costituire garanzia fideiussoria definitiva, così come previsto nel bando di gara;

- presentare copia della polizza di assicurazione stipulata per tutta la durata del contratto a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e RCO.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di concessione per fatto imputabile al concorrente, il Comune di Paola si riserva la facoltà, previa diffida notificata nei modi e nei termini di Legge, di dichiarare decaduto l'aggiudicatario, di richiedere eventuali danni e di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di mancata approvazione del verbale di aggiudicazione per motivi di interesse pubblico, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle eventuali spese sostenute.

Articolo 18 - Sanzioni

Ogni inadempimento del concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione, è contestato per iscritto con l'assegnazione di congruo termine, non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni.

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal seguente capitolato, sarà stabilita a carico del concessionario una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Articolo 19 - Divieto di cessione e/o sub concessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto e né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune.

Articolo 20 - Contenzioso

In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversie in via amichevole.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, verrà richiesto l'intervento come arbitro super partes del Difensore civico e, ove necessario, si ricorrerà alla competente autorità giurisdizionale.

Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/10/2010, n. 136 e ss. mm. e ii.-

Il concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura di Cosenza - Ufficio Territoriale del Governo - della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 22 - Riserve

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, per motivi indipendenti dalla propria volontà.

La mancata aggiudicazione non darà diritto ad alcuna azione di rivalsa o risarcimento danni.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia al bando di gara e al disciplinare e alle norme del specifiche contenute nel Codice Civile.

Articolo 23 - Trattamento Dei Dati Personali

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm e ii., il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale. Il concessionario, si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabio Iaccino